



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMO  
C.F. e P. I.V.A.: 05841760829

Dipartimento Risorse Umane, Sviluppo  
Organizzativo e Affari Generali  
UOC "Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo"  
U.O.S. "Amministrazione risorse umane e  
Vertenze e procedimenti disciplinari"  
Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo  
Telefono: 091/7033905 - FAX 091/7033951  
EMAIL: [vertenze@asppalermo.org](mailto:vertenze@asppalermo.org)  
WEB [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org)

5 MAR. 2013

DATA  
Rif.

PROT. N° SG5

5380

Ai Direttori dei Dipartimenti Sanitari  
Ai Direttori dei Distretti Sanitari  
Ai Direttori F.I.O. dei PP. OO.  
Ai Coordinatori amministrativi dei distretti ospedalieri  
Al Direttore della U.O.C. Servizio prevenzione e protezione  
Al Responsabile della UOS Sorveglianza sanitaria  
All'Ufficio Relazioni con il Pubblico

LORO SEDI

**OGGETTO: 15 giorni riposo biologico lavoratori esposti a rischio radiologico**

In considerazione delle problematiche interpretative che emergono in relazione all'istituto contrattuale descritto in oggetto, si ritiene opportuno emanare la presente circolare al fine anche di assicurare omogeneità nella sua applicazione in tutte le articolazioni aziendali.

Al riguardo si ritiene opportuno segnalare che l'A. R. A.N. ha pubblicato sul proprio sito, nella sezione "Focus", un articolo del novembre 2011 nel quale vengono riportate le seguenti indicazioni, di indubbia rilevanza:

- 1) la contrattazione collettiva è intervenuta a disciplinare l'istituto per le varie categorie di lavoratori ed attualmente per il settore sanitario è previsto, per il personale del comparto, dall'art. 5, comma 6, del CCNL 20 settembre 2001, secondo biennio economico e, per il personale dirigente del SSN, dagli artt. 29, comma 5, dei CCNI sottoscritti il 10 febbraio 2004, area medica e SPTA;
- 2) allo stato si può affermare che il cosiddetto "riposo biologico" va riconosciuto esclusivamente al personale, effettivamente esposto al rischio di radiazioni a causa dello svolgimento della prestazione lavorativa e non può essere considerato un automatismo che prescinde dalla effettiva prestazione resa. Le disposizioni contrattuali prevedono la fruizione del suddetto periodo soltanto per quei lavoratori esposti in modo permanente al rischio radiologico e pertanto strettamente collegata alle mansioni svolte;
- 3) l'istituto si configura come un periodo unico da utilizzarsi entro l'anno solare senza soluzione di continuità nel computo del quale sono ricomprese anche le giornate festive e non lavorative ricadenti nello stesso;
- 4) che sulla questione si è espressa anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26364 del 16 dicembre 2009 riconoscendo che il periodo di allontanamento dalle zone a rischio radiologico debba essere inteso come periodo di riposo biologico e pertanto non vada assimilato all'istituto delle ferie. Infatti, la corretta interpretazione del dettato contrattuale non può limitarsi al dato letterale del termine "ferie" ma deve ricercare la reale portata dell'istituto che, in tal senso, è rinvenibile nella modalità di fruizione imposta in un'unica soluzione. La natura e gli elementi che caratterizzano i due istituti, ferie ordinarie e ferie aggiuntive per rischio radiologico, sono nettamente differenti, da ciò consegue una fisiologica differenziazione anche degli effetti che ne scaturiscono. Pertanto, mentre il primo ha una disciplina che vede le vere e proprie ferie riferirsi a giorni lavorativi (ad esempio art. 19 del CCNL di comparto del 1.9.1995), quindi anche frazionabili, i 15 giorni di riposo biologico vengono considerati in senso unitario e senza alcun riferimento ai giorni lavorativi. Attesa l'evidente estraneità delle "ferie

- aggiuntive" alla disciplina delle ferie ordinarie, tale periodo va computato secondo il calendario, rendendo irrilevante la presenza o meno di festività nel periodo di riferimento, e non secondo i giorni lavorativi, come avviene, invece, per quest'ultime;
- 5) la stessa Corte di Cassazione, nel dispositivo della citata sentenza, esplicita chiaramente che "nel periodo di 15 giorni di ferie aggiuntive da usufruirsi in un'unica soluzione, ivi previsto per il personale esposto al rischio radiologico, vanno ricompresi e restano quindi assorbiti le festività, i giorni domenicali e il sabato, per coloro i quali prestano servizio in turni di cinque giorni settimanali, ricadenti in tale periodo".
  - 6) vale la pena anche evidenziare che la predetta sentenza assume particolare valenza poiché emessa in applicazione dell'art. 64 del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. recante "Accertamento sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi" il quale prevede, in caso di mancato accordo di interpretazione autentica tra le parti, che il giudice vada a decisione sulla sola clausola controversa, impugnabile con ricorso immediato dinanzi alla Corte di Cassazione (cd. ricorso *per saltum*). In tal modo la sentenza adottata dalla Corte di Cassazione riveste un carattere interpretativo generale tanto da condizionare l'esito anche di eventuali contenziosi concernenti il medesimo *petitum*;
  - 7) in base a tale consolidata giurisprudenza, la contrattazione collettiva con l'art. 16 del CCNL del 6 maggio 2010 per la dirigenza medica – veterinaria ha modificato il precedente comma 5 dell'art. 29 del CCNL integrativo del 10 febbraio 2004 sostituendo il termine "riposo biologico" a "ferie aggiuntive". Inoltre ha meglio specificato che tale periodo è pari a 15 giorni consecutivi di calendario. Tale percorso rappresenta l'orientamento da applicarsi in via interpretativa anche laddove (personale del comparto *ndr*) la contrattazione collettiva, a causa dei tempi tecnici e delle recenti disposizioni legislative, non è ancora potuta intervenire a recepire materialmente tali chiarimenti.

A quanto sopra affermato dall' A.R.A.N., si aggiunga che in materia sostanzialmente analoga conclude peraltro anche la Cassazione Civile, Sez. Lav., con sentenza 11 febbraio 2011, n. 3365.

Si ritiene opportuno evidenziare che nell'orientamento applicativo AIV119 del 05/10/2011 ha precisato che un analogo beneficio va riconosciuto, con le medesime modalità di computo e applicative, anche al personale medico anestesista, per il quale i periodi di riposo biologico sono di otto giorni come previsto **dall'art. 39 – comma 7, primo periodo – del CCNL del 10 febbraio 2004**. Tali permessi devono essere anch'essi fruiti consecutivamente ed in un'unica soluzione e qualora il medesimo dirigente medico, oltre ad essere esposto ai gas anestetici, sia anche esposto in modo permanente al rischio radiologico, nei 15 giorni di riposo biologico si ricomprendano anche gli 8 giorni sopracitati.

Inoltre, a riscontro di molte richieste di chiarimenti pervenute al riguardo, appare opportuno specificare le modalità di fruizione del riposo, nelle ipotesi in cui il periodo di servizio avrà durata inferiore a quella di un anno solare, anche se a cavallo fra due.

Al riguardo si precisa che, a parere degli scriventi, il riposo di cui si tratta va riferito ad un periodo di servizio di un anno, e conseguentemente, in caso di durata inferiore, il numero dei giorni di riposo va rapportato al periodo di lavoro effettivamente svolto.

Si raccomanda di assicurare la corretta applicazione delle direttive fornite con la presente e la sua massima divulgazione, anche mediante affissione ai rispettivi albi.

Si inoltra altresì copia della presente all'U.R.P. per la pubblicazione sul sito dell'Azienda

IL RESPONSABILE DELLA U.O.S.  
(Dott. Giuseppe Campisi)

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.  
(Dr.ssa Mariaghiuseppina Montagna)



IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
(Dr. Gaetano La Corte)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DOTTOR ANTONINO RAGUSA  
TELEFONO. N 091 703 39 52

C:\Users\ragusa\Desktop\circolari\15\_GG\_RISC\_RAD.doc